

**N. 00036/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 02770/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2012, proposto dalla Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via della Scrofa, n. 64;

***contro***

Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, n. 85/2012, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto dalla Tersan Puglia s.p.a. per la condanna della Provincia di Bari al risarcimento del danno derivato dall'adozione del provvedimento dirigenziale n. 99 dell'11 maggio 2004 (di

ritiro con effetto immediato dell'autorizzazione alla Tersan Puglia s.p.a. al trattamento, stoccaggio e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi con produzione, mediante procedimento di compostaggio, di ammendante compostato misto per l'agricoltura); ciò a seguito dell'accoglimento, con sentenza di detto T.A.R. n. 4676 del 21 ottobre 2004, dell'impugnativa giurisdizionale a suo tempo proposta dalla società suddetta avverso il citato negativo provvedimento;

Viste le proprie ordinanze 14 gennaio 2013 n. 98, 9 aprile 2014 n. 1704, 9 luglio 2014 n. 3495 e 28 agosto 2014, n. 4418;

Vista la propria sentenza 8 aprile 2014, n. 1644;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tersan Puglia s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lorusso e Paccione;

I.- Premesso:

I.1.- Che con sentenza non definitiva della Sezione n. 1644 del 2014 è stato respinto in parte l'appello proposto dalla Provincia di Bari per la riforma della sentenza in epigrafe indicata e (impregiudicata ogni decisione con riguardo alle evidenziate eccezioni ed ai profili di ammissibilità prospettati dalla società resistente) è stata disposta C.T.U. al fine di accertare, in contraddittorio delle parti, sulla base della complessiva documentazione acquisita in primo grado, l'entità delle somme relative al minor lucro conseguito dalla Tersan Puglia s.p.a. durante il periodo di validità del

provvedimento dirigenziale n. 99 dell'11 maggio 2004 della Provincia di Bari (annullato dal T.A.R. Puglia Bari con sentenza n. 4676 del 21 ottobre 2004), tenuto conto della circostanza che la società non ha proposto appello incidentale avverso detta sentenza e della definitività delle decisioni assunte dal giudice di primo grado con riguardo alle percentuali di utile e di tassazione dello stesso; somme sulle quali è dovuta rivalutazione dall'1.1.2005 (come ritenuto dal Giudice di primo grado) fino alla data di pubblicazione della sentenza definitiva di appello, sulla base degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo, non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione, e fino all'effettivo soddisfo.

La consulenza tecnica è stata disposta, in particolare, al fine di accertare:

- a) l'entità effettiva del corrispettivo medio mensile derivante alla Tersan Puglia s.p.a. da attività di recupero di compostaggio rifiuti speciali, quantificato dal perito di parte della società stessa in primo grado in € 1.117.268,00 corrispondente ad un fatturato annuo di circa € 13.407.000,00 (che secondo la Provincia appellante non sarebbe confortato dall'andamento del fatturato nell'anno 2004 e 2005 ed ammonterebbe ad € 454.611,00), con riferimento ai periodi immediatamente precedenti e successivo alla interruzione della attività a causa della disposta revoca di autorizzazione;
- b) il prezzo medio per tonnellata dei materiali ritirati e trattati dalla citata società sulla base dell'elenco fatture, registro vendite mensile e distinta degli stessi;
- c) l'entità in tonnellate della minore quantità di materiali ritirati e trattati dalla società stessa nel periodo di interruzione della attività della società;
- d) l'entità del corrispettivo medio da vendita di biovegetal derivante alla

società in questione facendo riferimento anche all'esercizio 2003, oltre che agli esercizi 2001 e 2002;

e) il margine operativo medio corrispondente alla reale situazione della società, se inferiore al 10 % calcolato dal Giudice di primo grado;

f) l'incidenza media delle imposte da calcolare sul complessivo mancato utile di impresa, se superiore al 40% quantificato in via presuntiva dal T.A.R., da calcolare con riguardo ai periodi di seguito indicati;

g) le entità complessive del mancato utile finale al netto delle imposte con riguardo a detti periodi.

Quanto al lasso temporale cui fare riferimento per il calcolo di detto mancato utile, con la sentenza è stata fatta riserva di decidere all'esito del giudizio circa l'ammissibilità o meno della corresponsabilità del Comune di Modugno invocata dalla parte appellante nel corso del giudizio di secondo grado ed è stato stabilito che il C.T.U. avrebbe dovuto effettuare i conteggi del mancato utile da risarcire sia con riferimento al periodo decorrente dalla notifica in data 13.5.2004 del provvedimento di revoca e fino alla data del 21.10.2004, di deposito della sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla Tersan Puglia s.p.a., sia con riferimento al periodo decorrente dalla data del 20 agosto 2004 e fino alla data del 21 ottobre 2004, che esulerebbe, secondo la appellante, dal periodo di sospensione della attività della società autonomamente disposto dal Comune di Modugno per il periodo dal 20 aprile 2004 al 20 agosto 2004.

I.2.- Che con ordinanza 9 aprile 2014 n. 1704 è stato nominato quale C.T.U. il dott. Donato Pezzuto, gli sono stati formulati i relativi quesiti, è stata disposta la corresponsione allo stesso di un anticipo sul suo compenso, da parte della Provincia di Bari, nella misura di € 3.000,00

(tremila), è stata fissata la data per l'accettazione dell'incarico e per il relativo giuramento di rito davanti al Giudice delegato ed è stata rinviata al termine delle operazioni la liquidazione del compenso ad esso complessivamente spettante.

I.3.- Che con ordinanza 9 luglio 2014 n. 3495 è stata accolta la richiesta del nominato C.T.U. di concessione di una proroga di 30 giorni del termine per la trasmissione alle parti dello schema della propria relazione e, conseguentemente, del successivo termine per il deposito della relazione finale.

I.4.- Che con ordinanza 28 agosto 2014 n. 4418 è stata accolta la richiesta di concessione di una ulteriore proroga di 30 giorni di detto termine.

II.- Considerato:

II.1.- Che in data 3 settembre 2014 il C.T.U. ha depositato la richiesta consulenza tecnica, con la quale ha dato risposta ai quesiti ad esso formulati, in particolare: a) determinando il corrispettivo medio mensile derivante alla Tersan Puglia S.p.A. dall'attività di recupero di compostaggio di rifiuti speciali nel periodo immediatamente precedente e successivo all'interruzione della sua attività (il 13 maggio 2004), per il periodo, come "concordato" con i consulenti di parte in sede di operazioni peritali, dall'1 settembre 2003 e fino al 30 giugno 2005; b) individuando il prezzo medio praticato per l'attività di recupero di compostaggio di rifiuti speciali esercitata dalla società in detto periodo, così come "concordato" con i consulenti di parte in sede di operazioni peritali; c) quantificando l'entità di rifiuti speciali ritirati e trattati dalla società suddetta nel periodo dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 e calcolando la media mensile (rapportata ai 24 mesi) da applicare ai periodi considerati (dal 13 maggio

2004 al 21 ottobre 2004 e dal 20 agosto 2004 al 21 ottobre 2004), così come “concordato” con i consulenti di parte in sede di operazioni peritali; d) individuando l'entità dei ricavi derivanti dall'attività di recupero di compostaggio di rifiuti speciali e da vendita di biovegetal non conseguiti nell'anno 2004 a seguito dell'interruzione dell'attività; e) quantificando il totale dei ricavi non conseguiti dalla società in questione a causa dell'interruzione dell'attività nei due periodi sopra indicati; f) quantificando gli utili non conseguiti dalla società medesima nell'anno 2004 a causa dell'interruzione dell'attività nel primo di detti periodi in € 331.726,36 e nel secondo in € 129.004,70; h) determinando infine l'incidenza delle imposte sull'utile non conseguito nel periodo di interruzione dell'attività.

Quanto alle osservazioni formulate allo schema di relazione con atto dell' 8 agosto 2014 dal dr. Vito Armenise, consulente tecnico di parte della Provincia di Bari, il C.T.U., con riguardo alla proposta di far riferimento ai giorni effettivi, ha richiamato il contenuto dei quesiti ed ha affermato in sostanza che si è attenuto alla ivi indicata metodologia di calcolo, qualificando incontestabili le prodotte osservazioni, confermando le risultanze della effettuata consulenza e comunque rilevando che, ove potessero ritenersi fondate le osservazioni del citato C.T.P., la differenza tra gli utili netti non conseguiti nelle due ipotesi di calcolo sarebbero state di importo estremamente contenuto.

Quanto alle osservazioni formulate allo schema di relazione con atto del 7 agosto 2014 dal dr. Francesco Giustiniani, consulente tecnico di parte della Tersan Puglia s.p.a., il C.T.U. ha affermato di essersi attenuto scrupolosamente ai quesiti fissati dal Consiglio di Stato ed a quanto successivamente “concordato” con i consulenti di parte in sede di inizio di

operazioni peritali, con indivisibilità delle osservazioni formulate dal suddetto C.T.P., che aveva sostanzialmente messo in discussione i periodi presi in esame; in particolare ha evidenziato l'indivisibilità di quanto affermato al punto 2) delle citate osservazioni.

II.2.- Che con atto depositato in data 3 settembre 2014 il C.T.U., premesso di aver trasmesso in termini lo schema di relazione alle parti e di aver depositato la relazione definitiva, nonché che il lavoro eseguito, per la macroscopica mole di documentazione acquisita ed esaminata, aveva comportato un considerevole impiego di tempo e di risorse, ha affermato che si ritenevano applicabili al caso di specie gli artt. 2 e 3 delle tabelle allegare al d.P.R. n. 352 del 1988, come modificato dal decreto del M.G. e G. del 30.5.2002, ed ha proposto una nota "specificata", recante un riepilogo di € 22.873,16 per competenze e di € 5.468,58 per spese anticipate (rimettendosi tuttavia a quanto la Sezione riterrà discrezionalmente di liquidare).

II.3.- Che con memoria depositata il 31 ottobre 2014 la Tersan Puglia s.p.a. ha ribadito le eccezioni di tardività del deposito in appello della perizia della Provincia di Bari in data 3 gennaio 2013 (chiedendone lo stralcio dal processo), nonché di formazione del giudicato sulla declaratoria in primo grado della inammissibilità per tardivo deposito della memoria conclusionale, e di acquiescenza al contenuto della perizia di parte tempestivamente depositata; ha inoltre reiterato la richiesta di stralcio della perizia di parte della Provincia ed ha insistito nell'eccezione di inammissibilità della richiesta di estensione a terzi della responsabilità dei danni civili, perché formulata per la prima volta in secondo grado dalla Provincia.

Quanto all'attività svolta dal C.T.U. ha sostenuto che questi (in violazione delle prescrizioni della Sezione circa il calcolo del lucro cessante alla luce dell'entità effettiva del corrispettivo medio mensile derivante alla Tersan Puglia s.p.a. da attività di recupero di compostaggio rifiuti speciali, con riferimento ai periodi immediatamente precedente e successivo alla interruzione dell'attività a causa della disposta revoca di autorizzazione) avrebbe modificato di sua iniziativa l'oggetto del quesito, ricomprendendo nella determinazione del fatturato medio dell'impresa periodi storici in cui la Tersan Puglia s.p.a. aveva subito il coattivo blocco totale delle attività per ordine delle Autorità amministrative (pur avendo il quesito fatto riferimento al corrispettivo medio derivante da "attività di recupero di compostaggio rifiuti"), come da tempestive contestazioni del C.T.P. dr. Giustiniani, le cui osservazioni sono state riportate da pag. 6 a pag. 10 delle note di cui trattasi.

In conclusione ha chiesto che sia convocato per chiarimenti il C.T.U. perché proceda ad un ricalcolo del lucro cessante tenendo conto esclusivamente della *"entità effettiva del corrispettivo medio mensile derivante alla Tersan Puglia s.p.a. da attività di recupero di compostaggio rifiuti speciali (criterio dettato dalla sentenza n. 1644/2014 sub lett. a di pag. 31 e dall'Ordinanza Istruttoria n. 1704/2014, pag. 3), senza tener conto dei periodi di blocco attività imposti dalle pubbliche amministrazioni"* e *"proceda ad un ricalcolo dell'utile d'impresa non conseguito al lordo delle imposte, dovendo detti ricavi essere assoggettati a specifica tassazione come per legge"*.

Ha quindi insistito per la reiezione dell'appello.

II.4.- Che con memoria depositata il 31 ottobre 2014 la Provincia di Bari ha ribadito che la sospensione delle attività della Tersan Puglia s.p.a. è stata

disposta dal Comune di Modugno, sicché il pregiudizio potenzialmente ad essa arrecato dal provvedimento della Provincia n. 99 del 2004 assumerebbe potenziale autonomia per il periodo dal 20 agosto 2004 al 21 ottobre 2004, nonché che in primo grado non aveva avuto la materiale possibilità di articolare adeguate repliche alle valutazioni tecniche dei danni presentate da controparte e che la produzione di documentazione in appello sarebbe ammissibile sia per la sua indispensabilità e sia per l'impossibilità di produrre provvedimenti del Comune di Modugno (di cui la Tersan Puglia s.p.a. non ha mai manifestato l'esistenza se non in note di replica del 26 aprile 2013); ha quindi insistito per l'accoglimento dell'appello.

II.5.- Che con note depositate l'11 novembre 2014 la Tersan Puglia s.p.a. ha replicato a detta memoria della Provincia di Bari ed ha ribadito tesi e richieste.

II.6.- Che con memoria depositata l'11 novembre 2014 la Provincia di Bari ha ulteriormente replicato alle avverse deduzioni, in particolare deducendo che il C.T.U. aveva diligentemente ottemperato all'ordine del C.d.S. di cui all'ordinanza collegiale n. 1704 del 2014 e che, poiché l'interruzione dell'attività era avvenuta nel mese di aprile del 2004, il C.T.U. avrebbe doverosamente preso in esame il periodo dall'1 settembre 2003 al 30 giugno 2005.

Inoltre alle pagg. 29 e ss. della propria relazione finale la Provincia ha replicato alle osservazioni del C.T.P. di Tersan, in particolare evidenziando che la metodologia di lavoro era stata preliminarmente concordata all'avvio delle operazioni peritali, cui aveva preso parte anche il dr. Giustiniani. Quanto all'assunto che l'acquisizione dei documenti da parte del C.T.U., in

quanto avvenuta successivamente al 15 maggio 2014, attesterebbe la mancata condivisione (da parte del consulente di parte della società) della metodologia adottata dal C.T.U., ha affermato esso sarebbe inveritiero e fuorviante, perché in detta data era stata verbalizzata l'adesione di tutti i tecnici al metodo di lavoro indicato dal C.T.U. ed inoltre perché le vicende relative all'andamento dell'attività della Tersan Puglia s.p.a. sarebbero state attestate da atti di pubblico dominio.

Sarebbe quindi evidente l'inammissibilità della richiesta di "ricalcolo del lucro cessante" formulata dall'avversa difesa.

Quanto alla richiesta di ricalcolo dell'utile di impresa non conseguito da Tersan "al lordo delle imposte", è stato evidenziato che la Sezione, con ordinanza n. 1704 del 2014, aveva espressamente domandato al C.T.U. di accertare "*... le somme complessivamente computabili a titolo di mancato utile finale ... al netto delle imposte ...*", nonché che, a pagina 9 della Relazione di stima dei danni predisposta nel giudizio di primo grado dal dott. Antonio Martello in favore della Tersan Puglia s.p.a., era stato espressamente affermato che "*Ai fini della quantificazione finale dei mancati utili va considerata l'incidenza fiscale*" e che la società non ha impugnato la pronuncia del Giudice di prime cure. Tale circostanza sarebbe stata rilevata dalla Sezione, che ha chiesto al C.T.U. di provvedere all'accertamento dei mancati utili tenendo "*conto della circostanza che la citata società non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado e che quindi le decisioni assunte con riguardo alle percentuali di utile e di tassazione dello stesso non potranno essere riformate in misura più favorevole ad essa società*".

In conclusione ha eccepito l'inammissibilità e dedotto l'infondatezza della richiesta di controparte.

II.7.- Che in data 2 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

III.- Rilevato:

III.1.- che, con memoria depositata il 31 ottobre 2014, la Tersan Puglia s.p.a. ha, in particolare, evidenziato:

- che il proprio Consulente tecnico di parte aveva, tra l'altro, osservato che:

*“1) gli 8 mesi precedenti all'interruzione dell'attività non tengono conto della determina di cui all'allegato 2 per cui l'attività era sospesa e tanto meno è possibile prendere in esame i ricavi ancora precedenti (2002) in quanto l'azienda era in una fase di start up rispetto ai nuovi codici (CER 19.05.03-19.12.12), autorizzati solo dal novembre 2002 di cui all'allegato 1;*

*2) nei mesi di marzo ed aprile del 2004 i ricavi sono stati influenzati dall'attività posta in essere con la società del gruppo, Prometeo 2000 srl, che a seguito dell'attività di sola intermediazione, ha determinato proventi parziali successivamente rettificati con fattura n. 23 del 31/03/2005 a giustificazione di maggiori trattamenti effettuati dalla Tersan. A supporto si producono copia delle fatture emesse dalla Prometeo 2000 nei confronti della società Pomigliano Ambiente Spa e GESCO Scarl (all.to 4) che indicano una tariffa per il servizio rispettivamente pari ad € 104,00/T. e € 127,007T., mentre la sommatoria del corrispettivo riconosciuto dalla Prometeo 2000 alla Tersan - incluso la fattura rettificativa - ammonta rispettivamente ad € 99, 00/T. e € 82,00/T. Per tali ragioni, i predetti valori devono essere considerati nella determinazione della media;*

*3) i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2003 sono stati considerati nella determinazione della media dei corrispettivi pur non essendo stata svolta alcuna attività di recupero come da allegato 2;*

*4) il periodo preso in considerazione è stato oltretutto influenzato da ben 2 interruzioni complete dell'attività di cui non si è tenuto conto. Tali interruzioni, fisiologicamente, comportano un periodo di avviamento necessario per il ripristino dei contratti, trattandosi*

*di prestazioni di servizio offerte a terzi fra i quali sono ricompresi gli enti pubblici che - come noto - hanno tempi di risposta non immediati (circa due mesi di ripresa per la prima interruzione e 5 mesi per la seconda); a tutto ciò si deve aggiungere la compromessa reputazione che la decisione provinciale aveva prodotto sugli abituali interlocutori?";*

- che, secondo il consulente di parte, per quanto sopra, l'attività aziendale era entrata a regime solo dall'aprile 2005, essendosi il fatturato attestato in circa € 1.100.000/mese senza l'influenza di alcuna interruzione, e la media giornaliera, espressa in tonnellate, di quantità di materiali ritirati e trattati era di T./giorno 457,433 (13.723/30); inoltre che l'azienda è organizzata in termini di struttura produttiva, autorizzata dalla Provincia, per una capacità al recupero di rifiuti pari a T. 600/giorno, che moltiplicato per un prezzo medio, così come dal C.T.U. determinato in € 81,30, sviluppa la capacità di produrre ricavi per € 1.463.400/mese, paria T./mese 18.000;

- che, in riferimento ai ricavi di Biovegetal, il dr. Giustiniani aveva evidenziato che il C.T.U. avrebbe dovuto tener conto che l'attività ha sviluppato ricavi per circa € 435.000/anno, come rilevabile dai bilanci degli anni 2001 e 2002 e che invece, nella determinazione delle medie, ha considerato i ricavi degli anni 2003 e 2004 non significativi per le stesse motivazioni sopra dette; quindi la media giornaliera, espressa euro, di quantità di Biovegetal era di €/giorno 1.208,40 (435.024/360);

- che in particolare è stato rimarcato che, a fronte del contestato errore metodologico (di computare nel fatturato medio dell'attività periodi in cui l'impresa, per *factum principis*, è rimasta bloccata e non ha svolto alcuna attività), il C.T.U. si era limitato ad osservare a pagina 30 della relazione conclusiva di aver concordato nella seduta del 15 maggio 2014 con i consulenti di parte la metodologia di lavoro, acquisendo successivamente

*“[...] tutte le fatture di vendita, registro IVA vendite, mastrini accesi a ricavi, altra documentazione da dove potesse evincersi il corrispettivo medio per il periodo dall'1.09.2003 al 30.06.2005”;*

- che la considerazione di aver acquisito tutta la documentazione in data successiva al 15 maggio 2014 proverebbe come non potesse essere stata concordata tra i consulenti la possibilità di computare il reddito d'impresa nei periodi di blocco degli impianti;

- che il C.T.U. non avrebbe affrontato nel merito l'obiezione del consulente di parte circa detta palese erroneità metodologica, considerato anche che il criterio fissato dal Consiglio di Stato era precisamente quello di identificare *«l'entità effettiva del corrispettivo medio mensile derivante alla Tersan Puglia s.p.a. da attività di recupero di compostaggio rifiuti speciali [...]»*.

- che sarebbe stato violato detto criterio, non potendo definirsi periodi di attività i mesi in cui la Tersan Puglia s.p.a. era stata costretta al blocco totale degli impianti per ordine delle autorità amministrative.

III.2.- Che il C.T.U., nella consulenza tecnica depositata in giudizio, ha in particolare affermato, con riguardo alle osservazioni formulate allo schema di relazione del C.T.U., con atto del 7 agosto 2014 dal dr. Giustiniani, che questi aveva contestato la metodologia seguita nell'assunto che era stata totalmente ignorata la perizia di parte acquisita in primo grado, redatta dal dr. Antonio Martello, con ampia documentazione allegata, sicché sarebbe stato ampliato l'oggetto del quesito, ricomprendendo, nella determinazione del fatturato medio dell'impresa, periodi storici in cui la Tersan Puglia s.p.a. aveva subito il blocco delle attività a causa di atti amministrativi che avevano influenzato la sua operatività.

- che il C.T.U., con riguardo alle osservazioni riportate nell'elaborato

peritale, ricordati i quesiti ad esso posti dalla Sezione, ha evidenziato che, in sede di operazioni peritali del 15 maggio 2014, era stata “concordata” con i consulenti di parte presenti, tra i quali il dr. Giustiniani, la seguente metodologia di lavoro:

1) Per rispondere ai quesiti circa il corrispettivo medio mensile derivante alla Tersan Puglia s.p.a. da attività di recupero di compostaggio rifiuti speciali e il prezzo medio per tonnellata dei materiali ritirati e trattati dalla citata, era stato ritenuto necessario acquisire tutte le fatture di vendita, registro IVA vendite, mastrini accesi a ricavi e altra documentazione da dove potesse evincersi il corrispettivo medio per il periodo dall'1 settembre 2003 al 30 giugno 2005.

2) Al fine di verificare le tonnellate di materiali ritirati e trattati dalla società, erano stati individuati come periodo di riferimento gli anni 2002 e 2003, per i quali, acquisite tutte le fatture emesse da detta società in tali anni, era stato deciso di calcolare la media mensile (rapportata ai 24 mesi) da applicare ai periodi considerati (dal 13 maggio 2004 al 21 ottobre 2004 e dal 20 agosto 2004 al 21 ottobre 2004).

3) Al fine di determinare il corrispettivo medio mensile per la vendita di "Biovegetal" era stato deciso di esaminare i bilanci degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (per individuare i corrispettivi complessivi per ciascun anno relativi alla vendita di Biovegetal), sommando tali corrispettivi di ciascun anno e rapportando tale sommatoria al numero di mesi in cui erano stati effettivamente conseguiti incassi per le vendite di Biovegetal;

- che ha sostenuto il C.T.U. di essersi attenuto scrupolosamente ai quesiti fissati dal Consiglio di Stato ed a quanto successivamente “concordato” con i consulenti di parte in sede di inizio di operazioni peritali, con

incondivisibilità delle osservazioni formulate dal dr. Giustiniani, sostanzialmente mettendo in discussione i periodi presi ad esame;

- che il dr. Pezzuto ha in particolare evidenziato l'incondivisibilità di quanto affermato al punto 2) delle citate osservazioni, laddove è stato chiesto di tener conto nella determinazione del corrispettivo medio mensile delle somme fatturate dalla Prometeo 2000 S.r.l. (che aveva svolto attività di intermediazione) alle società Pomigliano Ambiente s.p.a. e GESCO s.c. a r.l.; ciò in quanto, non essendo state le relative fatture emesse dalla Tersan Puglia s.p.a., esse non risultano contabilizzate da quest'ultima società e, pertanto, i relativi importi (anche parziali) non rilevano ai fini del calcolo del corrispettivo medio mensile derivante dall'attività di recupero di compostaggio di rifiuti speciali eseguita dalla stessa Tersan Puglia s.p.a..

III.3.- Che la Provincia di Bari, con memoria depositata l'11 novembre 2014, ha sostenuto che:

- sarebbe indivisibile l'assunto che l'acquisizione dei documenti da parte del C.T.U., in quanto avvenuta successivamente al 15 maggio 2014, attesterebbe la mancata condivisione (da parte del consulente di parte della società) della metodologia adottata dal C.T.U., in quanto in detta data era stata verbalizzata l'adesione di tutti i tecnici al metodo di lavoro indicato dal C.T.U. (cfr. Verbale di operazioni peritali del 15 maggio 2014 - sottoscritto dai tecnici - All. 15 alla relazione del C.T.U.).

- le vicende relative all'andamento dell'attività della Tersan Puglia s.p.a. (compresi i relativi "arresti") sarebbero chiaramente e dettagliatamente esposte nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, depositato presso il Registro delle Imprese di Bari, sicché, sostenere che solo dalla effettiva acquisizione documentale sia

emerso quanto già noto - e attestato da atti di pubblico dominio - equivarrebbe a sostenere che all'avvio delle operazioni peritali nessuno dei tecnici incaricati (compreso il perito di detta società) avesse la benché minima idea dell'oggetto dell'incontro.

III.4.- Che dal verbale delle operazioni peritali del 15 maggio 2014 risulta:

- che, dopo che i consulenti intervenuti nella riunione di cui a detto verbale hanno preso visione degli atti facenti parte del fascicolo di causa e discusso sulla metodologia da seguire per le operazioni peritali, il C.T.U. ha fatto presente che, ai fini di un puntuale espletamento dell'incarico, con riguardo al quesito “a) *l'entità effettiva del corrispettivo medio mensile derivante alla Tersar Puglia s.p.a. da attività di recupero di compostaggio rifiuti speciali, con riferimento ai periodi immediatamente precedenti e successivo alla interruzione dell'attività a causa della disposta revoca di autorizzazione*” e “b) *il prezzo medio per tonnellata dei materiali ritirati e trattati dalla citata società sulla base dell'elenco fatture, registro vendite mensile e distinta degli stessi?*” era necessario acquisire “*tutte le fatture di vendita, registro IVA vendite, mastrini accesi a ricavi, altra documentazione da dove possa evincersi il corrispettivo medio per il periodo, concordemente individuato dagli intervenuti, che va dal 01.09.2003 al 30.06.2005*”;

- che “*I c.t.p. si riservano di trasmettere la documentazione richiesta dal c.t.u. nel presente verbale*”, tra i quali è indicata “*Consulenza di parte e relativi allegati a firma del Dr. Antonio Martello*”.

IV.- Ritenuto opportuno, ai fini della completezza istruttoria, acquisire, da parte del C.T.U. dott. Donato Pezzuto, ulteriori precisazioni e chiarimenti, come dai seguenti quesiti che vengono ad esso formulati:

1) “*Dica il C.T.U. se, in base alla documentazione messa a disposizione sua e dei consulenti di parte alla data del 15 maggio 2014 e di cui gli stessi hanno preso atto,*

*fossero evincibili le vicende relative all'andamento dell'attività della Tersan (compresi i relativi 'arresti'), che la Provincia di Bari assume essere dettagliatamente esposte nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, depositato presso il Registro delle Imprese di Bari.*

*Confermi inoltre il C.T.U. che la 'Consulenza di parte e relativi allegati a firma del Dr. Antonio Martello' della quale in detta data era stata concordata l'acquisizione fosse quella prodotta nel giudizio di primo grado".*

2) *"Dica il C.T.U. quali delle osservazioni della Tersan Puglia s.p.a., di cui al precedente punto III.-, ad eccezione di quelle di cui al punto 2) [riguardo alle quali si è già espresso in senso negativo], siano tecnicamente condivisibili ed, in tale ipotesi, in quale entità influenzino l'entità degli utili netti non conseguiti dalla Tersan Puglia s.p.a., di cui a pagina 34 della redatta consulenza tecnica d'ufficio."*

V.- All'uopo è assegnato a detto C.T.U. il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di una relazione contenente i chiarimenti e le precisazioni sopra indicati nella Segreteria della Sezione.

VI.- Detta Segreteria metterà a disposizione del C.T.U., ai fini della consultazione, copia delle memorie e delle note tecniche cui è fatto riferimento in detti quesiti, corredate degli allegati e, su sua richiesta, copia di ogni altra documentazione agli atti del giudizio.

VII.- Ogni ulteriore questione in rito, nel merito e sulle spese processuali e di C.T.U. resta riservata alla pronuncia definitiva.

VIII.- L'udienza di discussione del merito è fissata per la data del 16 aprile 2015;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sospesa ogni

ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, dispone la redazione, da parte del C.T.U. dr. Donato Pezzuto, dell'elaborato richiesto, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione della causa l'udienza del 16 aprile 2015.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza anche a detto C.T.U. e di mettere a sua disposizione la documentazione indicata in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 12/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)